

## **Interrogazione n. 420**

*presentata in data 21 marzo 2022*

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini

### **Vigilanza ecologica regionale - richiesta di finanziamento ai sensi della L.R. 29/1992**

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali

Premesso che:

con la L.R. 19 luglio 1992, n. 29 le Marche hanno approvato la "Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica";

la legge di cui sopra all'Art. 1 (Finalità) recita "La Regione riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo. A tal fine promuove la formazione di guardie volontarie che svolgono attività di informazione e di vigilanza ecologica.";

l'Art. 2 (Compiti del servizio volontario di vigilanza ecologica) stabilisce al comma 1 che "il servizio volontario di vigilanza ecologica è svolto da guardie volontarie" con le modalità previste dalla suddetta legge. Lo stesso articolo specifica al comma 2 che "le guardie ecologiche volontarie: a) segnalano agli organismi competenti le alterazioni ambientali ...; b) collaborano, operando secondo le direttive da questi emanate, con gli enti e gli organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di: inquinamento idrico, acustico e atmosferico; gestione integrata dei rifiuti: escavazioni di materiali litoidi; polizia idraulica; protezione della fauna e della flora; esercizio della caccia e della pesca; tutela del patrimonio naturale e paesistico; difesa dagli incendi boschivi; osservanza delle prescrizioni di polizia forestale; tutela degli animali da affezione e biodiversità. A tal fine segnalano le infrazioni rilevate e precisano, ove possibile, le generalità del trasgressore; c) accertano nei limiti dell'incarico ricevuto le violazioni, comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, di disposizioni di leggi o di regolamenti nelle materie di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, tra cui anche quelle relative alle oasi e zone di ripopolamento e cattura, nonché le violazioni dei provvedimenti istitutivi di parchi, e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione; d) collaborano con le autorità competenti nei soccorsi in caso di pubbliche calamità o di emergenze di carattere ecologico." ;

il suddetto Art. 2 specifica al comma 3 che "l'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria ha carattere gratuito e non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro.";

Verificato che:

la stessa legge agli Art. 5, 6 e 9 individua le competenze rispettivamente della Regione e delle Province;

per quello che riguarda le Province:

l'Art. 6 (Competenze delle Province) al comma 1 recita "sono attribuite alle Province le seguenti funzioni: ... c) organizzare i corsi di formazione professionale e di aggiornamento di cui all'Art. 9; d) stipulare contratti di assicurazione contro gli infortuni in cui le guardie ecologiche volontarie possono incorrere ... e contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi ...; e) assicurare alle guardie ecologiche volontarie l'assistenza legale gratuita in relazione a fatti o atti connessi a motivi di servizio; f) mettere a disposizione dei gruppi di guardie ecologiche volontarie mezzi e attrezzature da destinare al servizio.";

l'Art. 9 (Corsi di formazione e aggiornamento professionale) recita "... le Province istituiscono e gestiscono corsi di formazione e aggiornamento per volontari da adibire al servizio di guardia ecologica ...";

l'Art. 14 (Finanziamenti) stabilisce al comma 1 che "ai fini della concessione dei finanziamenti ..., le Province trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma di attività da realizzare nell'anno in corso con l'indicazione delle spese da sostenere per le funzioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), per la realizzazione di eventuali progetti speciali." Al comma 2 prevede che "entro sessanta giorni dal ricevimento del programma di cui al comma 1, viene erogato alle Province un acconto del 30 per cento delle spese preventivate." Al comma 3 recita che "entro il 31 marzo dell'anno successivo, ai fini dell'erogazione del saldo, le Province trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con l'indicazione delle spese sostenute ...";

Valutato che:

a causa del declassamento delle Province le competenze di gestione e formazione di cui sopra dovrebbero essere in carico alla Regione;

quanto previsto dall'Art. 6 della L.R. 29/1992, comma 1, sulle funzioni attribuite alle Province che recita "a) procedere alla nomina delle guardie ecologiche volontarie." rappresenta una sovrapposizione che impedisce la semplificazione amministrativa visto che all'Art. 7 la stessa legge specifica che "la nomina delle guardie ecologiche volontarie ... è sottoposto all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'Art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ..." che controlla i requisiti previsti e la relativa formazione e rilascia il decreto, avendo lo Stato l'esclusiva competenza all'ambiente ai sensi dell'Art. 117 della Costituzione;

quanto sopra merita di essere semplificato perché oggi il Raggruppamento GEV PU deve chiedere alla Prefettura il rinnovo del decreto e alla Provincia il rinnovo della nomina,

la formazione potrebbe essere svolta anche tramite la scuola regionale di Treia o dagli enti formatori previsti dalla piattaforma regionale SIFORM;

Riconosciuta

l'importanza della vigilanza in materia ambientale;

Osservata

la necessità di ricontestualizzare la L.R. 6/2005 "Legge forestale regionale", che all'Art. 29 (Accertamento delle infrazioni) recita "l'accertamento delle violazioni alle norme contenute nella presente legge spetta al Corpo Forestale dello Stato." oggi sostituiti dai Carabinieri forestali, attraverso l'inserimento del termine "vigilanza" da estendere come attività anche alle GEV, così come previsto dalla precedente normativa di settore;

Considerato che:

il Regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 1 disciplina, in attuazione dell'Art. 5, comma 2, della L.R. 29/1992, "l'organizzazione delle Guardie ecologiche volontarie (GEV) al fine di coordinare l'attività, nonché la formazione professionale e l'aggiornamento.";

lo stesso Regolamento indica all'Art. 2 (Organizzazione delle GEV), comma 1, che le GEV operano in via esclusiva mediante l'organizzazione in gruppi dotati di determinati requisiti;

sempre il Regolamento di cui sopra all'Art. 4 (Convenzioni), comma 1, dichiara che "le Province stipulano con i gruppi di cui all'Art. 2 apposite convenzioni, che riguardano in particolare: a) le modalità di svolgimento dell'attività ...; b) la tutela assicurativa e legale; c) la dotazione dei mezzi e delle attrezzature da destinare al servizio; d) le attività di aggiornamento formativo." Inoltre al comma 3 si specifica che la dotazione di cui al comma 1, lettera c), "deve prevedere l'utilizzo di una strumentazione georeferenziata o di altre attrezzature tecniche idonee alla messa in rete dei dati acquisiti nei sopralluoghi."

Preso atto che:

il raggruppamento GEV PU è un'associazione riconosciuta e appartenente al FEDERGEV nazionale; le attività di GEV PU, svolte ai sensi dell'Art. 2 della L.R. Marche n.29/1992, comprendono il controllo del territorio della provincia di Pesaro e Urbino, con un distaccamento sul territorio di Ancona. Le GEV sono guardie regionali che garantiscono per la Regione la vigilanza ambientale richiesta dall'Unione Europea;

il resoconto sintetico delle attività 2020 sostenute dal Raggruppamento GEV PU, svolte in piena pandemia, riporta 37 verbali elevati per un totale di 10.882,00 euro, 8.625 Km percorsi, 888 ore di servizio attivo, 248 servizi complessivi espletati, una richiesta di ordinanza di demolizione di edificio abusivo, 3 comunicazioni di notizia di reato ex art. 331 ccp, attività di Protezione Civile. A questo si aggiunge il supporto alla campagna vaccinale nei centri di Urbino, Fano e Pesaro, attività di recupero del CRAS regionale e l'impegno profuso per la realizzazione del corso, unico in Italia, per allievi GEV;

Accertato che:

ai sensi del già citato Art. 14 della L.R. n.29/1992 le GEV devono essere finanziate con fondi regionali, adempimento che da oltre un decennio non viene più espletato;

il servizio si sostiene da tempo solo con le risorse dirette proprie e con il 5x1000 delle persone sostenitrici;

Vista

la nota della GEV PU, motivata dalla necessità di mantenere e sostenere il servizio sul territorio, contenente la richiesta di riattivazione del fondo regionale per la vigilanza ecologica, la necessità della stipula delle convenzioni con gli Enti pubblici su materie delegate dalla Regione Marche, la definizione di una quota del 30% per le attività di vigilanza sulle materie caccia, pesca, funghi, tartufi e ambiente per evitare la situazione attuale che ha lasciato la vigilanza sulla caccia e la pesca senza risorse;

Ritenuto

quanto sopra, nonostante il grande impegno del GEV, l'anticamera del collasso del sistema di controllo del territorio

## INTERROGANO

Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere:

se intendono riconoscere il valore dell'attività di vigilanza ecologica regionale svolta sul territorio dal Raggruppamento GEV PU;

se intendono riattivare con urgenza il fondo regionale per la vigilanza ecologica, ai sensi dell'ART. 14 della L.R. 29/1992, nonché a mettere a disposizione del raggruppamento GEV PU le attrezzature e gli automezzi necessari compresa la copertura economica del carburante, così come previsto dall'ART. 6 della legge di cui sopra;

se intendono promuovere e sollecitare la stipula delle convenzioni con gli Enti pubblici su materie delegate dalla Regione Marche con il Raggruppamento GEV PU;

se intendono definire una quota del 30% per le attività di vigilanza sulle materie caccia, pesca, funghi, tartufi e ambiente al fine di evitare la situazione attuale che ha lasciato la vigilanza sulla caccia e la pesca senza risorse;

se intendono farsi carico delle competenze di gestione e formazione di cui alla L.R. n. 29/1992, necessità motivata dal declassamento delle Province a enti di secondo livello;

se condividono e intendono semplificare la sovrapposizione tra l'Art. 6, comma 1, e l'Art. 7 della L.R. 29/1992, ovvero tra la Provincia e la Prefettura;

se condividono e intendono modificare la L.R. 6/2005 "Legge forestale regionale" inserendo la vigilanza svolta anche dalle GEV.